

**Allegato C) SCHEMA DI CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER IL PROGETTO DI RIORGANIZZAZIONE DEL SITO WEB DELLA PROVINCIA DI PISTOIA.**

....

In esecuzione della Determinazione del Servizio Informatica n..... del ..... e per le motivazioni in essa riportate;

PREMESSO CHE in relazione alle funzioni del Servizio inerenti la riorganizzazione del proprio sito web ed al progetto avente ad oggetto "....."

con la presente scrittura privata e da valere ad ogni effetto di legge, in data.....2007 presso la sede della Provincia di Pistoia, Piazza San Leone n. 1, Pistoia, fra

- l'Amministrazione Provinciale rappresentata dal Dirigente del Servizio Informatica, dott. Vincenzo Evangelisti, di seguito denominata Committente,

- e il/la Sig./Sig.ra .....nato/a a .....il .....e residente a....., Via .....n....., di seguito denominato Collaboratore, si conviene e si stipula quanto segue:

**ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO**

La Provincia di Pistoia, Servizio Informatica conferisce al/alla sig./sig.ra....., che accetta, l'incarico di collaborazione ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del codice civile, consistente nelle attività di riorganizzazione del sito WEB ed intranet della Provincia di Pistoia, e finalizzato alla realizzazione del progetto allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

In particolare il collaboratore dovrà svolgere le seguenti funzioni:

Comprensione del progetto generale del sito, sulla base di regole di navigabilità, usabilità, funzionalità, accessibilità.

Definizione della strategia di comunicazione, sulla base di una organizzazione ragionata dei contenuti, di una corretta impaginazione con grafica omogenea e di una indicizzazione delle pagine sulla base di parole chiave.

Suddivisione del sito in aree per argomenti: ottimizzazione della navigazione utilizzando il linguaggio degli utenti finali e scorciatoie per utenti esperti.

Contatto con i Servizi dell'Ente per la condivisione delle soluzioni individuate.

Realizzazione di un sistema di "Content Management" per la pubblicazione di informazioni direttamente da parte dei servizi responsabili.

Predisposizione delle pagine web di primo e secondo livello, secondo le linee progettuali individuate.

Predisposizione delle pagine di contenuti dinamici, aggiornabili direttamente dai Servizi responsabili.

Predisposizione di un sistema di report statistici degli accessi al sito e delle pagine visitate.

Predisposizione di eventuali nuove pagine, in relazione ad esigenze che si presenteranno nel corso dell'anno anche da parte di altri Servizi, al momento non meglio precisabili.

Per quanto riguarda il sito intranet la sua manutenzione evolutiva dovrà avvenire rispettando gli stessi criteri utilizzati per il sito web.

Il collaboratore dovrà coordinarsi con il Responsabile del Servizio Informatica per concertare temporalmente e tecnicamente le fasi delle azioni sopra descritte.

**ART. 2 – DURATA**

Il collaboratore si impegna a svolgere l'attività di cui all'articolo precedente con decorrenza dal giorno \_\_\_\_\_2007 al giorno \_\_\_\_\_2008, con eventuale possibilità di rinnovo dell'incarico.

**ART. 3 – SEDE DI LAVORO**

Il collaboratore si impegna a prestare la propria attività nella sede del Servizio Informatica della Provincia, in Piazza S. Leone, 1 – 51100 Pistoia e nella propria autonomia predisporrà un'indicazione di presenza.

#### **ART. 4 – MODALITA' DI ESECUZIONE**

Il collaboratore, nell'esercizio dell'attività di cui all'art. 1, non avrà alcun vincolo di subordinazione nei confronti di alcun dipendente dell'Ente, potrà prestare la propria opera in piena autonomia e con le modalità da lui scelte, fatto salvo il necessario coordinamento con il committente sui tempi e sui modi della prestazione.

Il collaboratore, ove necessario per lo svolgimento della sua prestazione, può avvalersi dei mezzi messi a disposizione nell'ambito dell'organizzazione della Provincia.

Al collaboratore sarà comunque garantito, compatibilmente con le esigenze personali e di svolgimento dell'incarico, un adeguato periodo di riposo per il necessario recupero psicofisico.

#### **ART. 5 – CORRISPETTIVO**

Per la prestazione oggetto del presente contratto sono previsti € 26.940,00 come costo lordo, comprensivo di:

1. contributi previdenziali nelle seguenti ipotesi:
  - contributo INPS
  - contributo INAIL pari ai 2/3 dell'aliquota INAIL relativa all'attività svolta;
2. oneri relativi alla copertura assicurativa per malattia e infortunio per un importo pari a €516,00;
3. quota IRAP pari al 8,5% del compenso al netto dei contributi previdenziali e polizza assicurativa = €1.840,00;

Il compenso lordo, al netto dei punti indicati al comma 1, è soggetto a:

- a) ritenuta INPS pari ad 1/3 delle aliquote indicate al precedente comma 1. nelle varie ipotesi, a carico del collaboratore;
- b) ritenuta INAIL pari ad 1/3 dell'aliquota INAIL relativa all'attività svolta, a carico del collaboratore;
- c) ritenuta IRPEF.

Il compenso è collegato al raggiungimento del risultato che il collaboratore dovrà produrre ed i pagamenti saranno effettuati a fronte dell'attività svolta e dei risultati parziali conseguiti attestati dal committente e saranno suddivisi in 12 mensilità;

Il Responsabile del procedimento dovrà accompagnare la richiesta di liquidazione con l'asseverazione circa la regolare esecuzione della fase o dell'intero progetto.

Il committente competente provvederà a trasmettere l'asseverazione suddetta al Servizio Affari Generali e Personale entro e non oltre il giorno 2 del mese successivo al periodo di riferimento ed il pagamento avverrà entro il giorno 27 dello stesso mese salvo forza maggiore o impedimenti imputabili al collaboratore.

#### **ART. 6 – EVENTI COMPORTANTI IMPOSSIBILITA' TEMPORANEA DELLA PRESTAZIONE**

Nei casi in cui si verificano eventi quali malattia, infortunio, maternità, identificati in termini di riconoscimento sociale e di diritto ad una prestazione anche in favore di collaboratori, non vi sarà a carico del collaboratore alcun vincolo di prestazione.

Pertanto ove sopravvengano eventi comportanti impossibilità temporanea di esecuzione della prestazione, quali quelli sopra indicati, la prestazione resterà sospesa salvo che la malattia o l'infortunio non per causa di servizio si protraggano per un periodo superiore ad un sesto della durata stabilita nel contratto, quando essa sia determinata, ovvero superiore a trenta giorni per i contratti di durata determinabile; in tal caso il committente può recedere dal contratto.

In caso di infortunio sul lavoro la prestazione sarà sospesa fino alla completa guarigione clinica e, comunque, non oltre la scadenza naturale del contratto.

Il rapporto di collaborazione è altresì sospeso:

**Per le collaboratrici:** nel caso di maternità, per un periodo complessivo di 5 mesi (1 pre e 4 post opp. 2 pre e 3 post) nel periodo compreso tra i due mesi precedenti la data presunta del parto ed i quattro mesi successivi alla data effettiva, prorogabile di un mese ulteriore fino ad un massimo di 180 giorni. E'

considerata sospensione giustificata della prestazione, per il periodo attestato da certificazione medica, anche l'astensione anticipata per maternità dovuta a eventi che mettono a rischio la gravidanza.

**Per i collaboratori:** per un periodo di tre mesi (o per il periodo residuo che sarebbe spettato alla lavoratrice madre) dopo il parto solo in caso di grave infermità o morte della madre o abbandono del bambino da parte della madre o affidamento esclusivo al padre.

Il rapporto di collaborazione è sospeso anche in caso di adozione, decorrendo i termini di cui sopra dall'ingresso in famiglia del bambino.

- nel caso di malattia del figlio nei primi tre anni di vita, senza limiti temporali e dal quarto anno di vita sino all'ottavo anno per un massimo di cinque giorni l'anno.

- nel caso di genitori, anche adottivi, di figli minori con handicap da 3 a 18 anni di età e nel caso di genitori, parenti o affini entro il terzo grado e coniuge di maggiorenni con handicap in situazione di gravità, non ricoverati a tempo pieno presso istituti specializzati per un massimo di 5 giorni l'anno.

In caso di sospensione dell'esecuzione della prestazione per maternità la durata del rapporto è prorogata per un periodo di 180 giorni, salva più favorevole disposizione del contratto individuale. La sospensione del rapporto per malattia e infortunio non comporta, di regola, una proroga della durata del contratto.

Il collaboratore dovrà, in generale, documentare preventivamente e comunque tempestivamente (entro 48 ore) al committente, l'impossibilità di eseguire la prestazione, al fine di permettere al committente stesso di intervenire con soluzioni alternative.

#### **ART. 7 – EVENTI ECCEZIONALI COMPORTANTI IMPOSSIBILITA' TEMPORANEA DELLA PRESTAZIONE**

Al collaboratore è riconosciuto, per gravi motivi personali e familiari debitamente documentati, la possibilità previo consenso del committente, di interrompere la prestazione fino ad un massimo di 5 giorni nell'arco dell'anno solare, senza che questo comporti interruzione o sospensione dell'efficacia del contratto stipulato.

Nel caso di matrimonio, sarà concessa al collaboratore una sospensione della prestazione per un periodo massimo di 15 giorni continuativi di calendario, su richiesta scritta dell'interessato da far pervenire almeno 30 giorni prima dell'interruzione della prestazione e previo consenso del committente.

#### **ART. 8 – RECESSO E RISOLUZIONE**

1. Il contratto individuale potrà essere risolto nei seguenti casi:

- per sopravvenuta impossibilità assoluta della prestazione oggetto del contratto;
- per recesso dal contratto di cui al successivo comma 2.;
- per rinuncia del collaboratore all'incarico da comunicarsi per iscritto mediante raccomandata A/R, con un periodo di preavviso di trenta giorni;

2. Ciascuna delle parti firmatarie del presente contratto individuale può recedere dal contratto medesimo quando si verificano:

- gravi inadempienze contrattuali
- sospensione ingiustificata della prestazione superiore a 15 giorni
- commissione da parte del collaboratore di reati previsti dall'art. 15 della legge n. 55/90 e successive modificazioni (legge antimafia)
- danneggiamenti a terzi o alla Provincia imputabili a dolo o colpa grave
- furto di beni da parte del collaboratore
- inosservanza da parte del collaboratore degli obblighi e divieti stabiliti nel contratto.

3. Nel caso di risoluzione del contratto, con esclusione della scadenza contrattuale, o nel caso di recesso, le parti devono darne motivata comunicazione mediante raccomandata A/R con effetto immediato.

Sia nel caso di risoluzione, che di recesso, il collaboratore ha diritto al pagamento dei compensi maturati fino al momento dell'interruzione, cioè delle fasi già realizzate consegnate al committente e dallo stesso asseverate.

#### **ART. 9 – RIMBORSI SPESE PER TRASFERTE**

Il collaboratore ha diritto al rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio relativi a trasferte, necessarie per la natura dell'incarico e debitamente autorizzate dal committente, dietro presentazione di idonea documentazione comprovante le spese sostenute, come da tariffario allegato. Le spese non documentate non danno diritto al rimborso.

Nel caso il collaboratore per dette trasferte usi il mezzo proprio, il rimborso delle spese di viaggio viene calcolato sulla base delle tariffe ACI.

#### **ART. 10 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA**

Compatibilmente con gli impegni contrattualmente assunti con il committente, il collaboratore può svolgere le sue attività a favore di più committenti dandone comunicazione scritta al committente il quale valuterà che non sussista conflitto di interessi con quella fornita al Servizio o che non si tratti di attività che creino danno all'immagine o pregiudizio all'Ente.

Il collaboratore è tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto e della riservatezza a proposito di fatti, informazioni, notizie od altro di cui avrà comunicazione o conoscenza nello svolgimento dell'incarico.

Le clausole di cui al presente articolo rivestono per il committente carattere essenziale e la violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto dell'incarico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile.

#### **ART. 11 – PRIVACY**

Il committente dichiara che i dati relativi al collaboratore verranno trattati al fine di adempiere a tutte le normative di legge, di contratto o di regolamento, comunque inerenti al rapporto di collaborazione.

Il collaboratore con l'apposizione della firma in calce al presente contratto acconsente ed autorizza il committente al trattamento dei dati forniti ai sensi della D. Lgs. n. 196 del 30.6.2003.

#### **ART. 12 NON SVOLGIMENTO IN FORMA PROFESSIONALE DELLE PRESTAZIONI DA PARTE DEL COLLABORATORE**

Il collaboratore dichiara sotto la propria responsabilità che le prestazioni che è chiamato a eseguire non rientrano nell'oggetto dell'arte o professione eventualmente dal medesimo esercitata.

#### **ART. 13 – RINVIO.**

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente contratto si applicano le disposizioni dell'Intesa Quadro sui contratti di collaborazione coordinata e continuativa sottoscritta dall'Amministrazione provinciale con le Rappresentanze Sindacali Territoriali.

Letto approvato e sottoscritto.

Data, \_\_\_\_\_

-----  
(firma del dirigente o suo delegato)

.....  
(il collaboratore)

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. si approvano specificatamente le clausole di cui all'art. 11 con particolare riferimento alla clausola di esclusiva e alle regole del segreto e della riservatezza che per il committente rivestono carattere di essenzialità ex art. 1456 del c.c.

.....  
(il collaboratore)